

Fondazione "Opere Pie Riunite Giovan Battista Rubini" - ONLUS
Romano di Lombardia



STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"OPERE PIE RIUNITE GIOVAN BATTISTA RUBINI"
ONLUS

Origine

La città di Romano di Lombardia il 07 aprile 1794, ha dato i natali al celebre Tenore Giovan Battista Rubini, che, per le sue straordinarie doti canore è stato soprannominato il "Cigno di Romano", L' "Usignolo d'Europa", il "re dei tenori" il "più fenomenale cantante insuperato e insuperabile di tutto il mondo", dopo aver interpretato opere liriche in tutti i migliori teatri d'Italia e d'Europa.

Dopo la sua dipartita, avvenuta il 3 marzo 1854, lasciò erede universale dell'ingente patrimonio che accumulò negli anni della sua vita fortunata, la moglie Adelaide Comelli, che dispose delle sue ultime volontà e destinò gran parte dello stesso patrimonio alla attivazione di un Ginnasio (1880) di un Orfanatrofio Maschile (1880) e alla erezione di un ricovero per vecchi musicisti (1885), individuando altresì i futuri amministratori di tali Enti.

Le Amministrazioni delle II.PP.A.B. "Opera Pia G.B. Rubini Casa del Fanciullo" "Ginnasio del Cavalier G.B. Rubini" e "Casa di Ricovero Musicale" hanno separatamente operato fino al 24 febbraio 1988, data nella quale è stata presentata dai legali rappresentanti degli Enti la richiesta al fine di ottenere la fusione per unione delle II.PP.A.B. medesime, con la contestuale trasformazione dei fini in un unico Ente denominato "Opere Pie Riunite G.B. Rubini".

Con D.P.G.R. n. 16820/299 in data 6 settembre 1989 in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 43561 del 6 giugno 1989 il Presidente della Regione Lombardia ha approvato la fusione delle citate II.PP.A.B. in un unico Ente denominato "Opere Pie Riunite G.B. Rubini", con sede legale in Romano di Lombardia in via Comelli n. 2 e il nuovo Statuto che contempla finalità a favore di anziani, minori ed altri soggetti in particolare stato di bisogno, al fine di porre la nuova Istituzione nelle condizioni di erogare nuove e più moderne forme di assistenza. **Inoltre con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/15769 del 23.12.2003 pubblicata sul Burl n.3 S.O. del 12/01/2004 è avvenuta la trasformazione dell'II.PP.A.B. "OPERE PIE RIUNITE GIOVAN BATTISTA RUBINI" in Fondazione senza scopo di lucro denominata: "FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE GIOVAN BATTISTA RUBINI".**

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

E' costituita la fondazione denominata : FONDAZIONE "OPERE PIE RIUNITE GIOVAN BATTISTA RUBINI" – ONLUS .

con sede legale a Romano di Lombardia (BG) in Via Comelli Rubini n. 2. La fondazione utilizzerà la locuzione di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" .

La durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Attività e scopi

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale, educativa, dell'assistenza sanitaria e della beneficenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. La Fondazione può valorizzare l'opera del volontariato, può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi. Si colloca nel sistema integrato dei servizi sociali territoriali.

Essa ha per finalità proprie interventi in materia di assistenza a favore degli anziani, minori in difficoltà ed altri soggetti in particolare stato di bisogno. Per conseguire tali attività potranno essere attivati servizi sia di carattere diurno che residenziale.

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti nel Comune di Romano di Lombardia in cui la Fondazione ha i propri presidi o servizi assistenziali, e nei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 14.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- L'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- L'organizzazione e l'erogazione dei servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;
- La promozione e la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- La promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività.
- Assicurare agli Ospiti l'assistenza religiosa mediante apposite convenzioni.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinanti i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli Ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservata agli Ospiti.

La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le altre attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purchè nei limiti definiti dalla legge.

La FONDAZIONE non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione da quelle direttamente connesse.

Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione **ONLUS** è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari dell'Ente.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - Contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Art. 4 - Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di entrate.

Le entrate della Fondazione ONLUS sono costituite:

- **Dai redditi derivanti dal patrimonio;**
- **Dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati, per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;**

- Proventi, lasciti e donazioni destinati o non ad incrementare il patrimonio
- Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- **da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.**

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Revisore contabile

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente è nominato al suo interno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti e dura in carica un quinquennio .
2. Il Vice Presidente viene eletto, con separata votazione, con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
3. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dall'incarico.
Sia le modalità con cui proporre la revoca sia le modalità con cui votare la proposta di revoca sono le stesse della elezione a Presidente e a Vice Presidente.

Art. 7 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente
 - f) Il Presidente esercita le funzioni che gli verranno delegate, dal Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega individuati con deliberazione dello stesso Consiglio assunta e depositate nelle forme di legge.
 - g) Assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione formato da n. 9 membri compreso il Presidente è così composto:
 - N. 7 membri nominati dal Sindaco del Comune di Romano di Lombardia sede della Fondazione;

- N. 1 membro di diritto: il prevosto della originaria Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Giacomo Maggiore in Romano di Lombardia;
 - N. 1 membro di diritto: il parroco della nuova parrocchia di S. Pietro ai Cappuccini.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
 3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. I membri designati possono essere confermati senza interruzione più di una volta.
 4. La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.
 5. Nel caso che la carica di Prevosto/Parroco rimanga vacante, il diritto ad esercitare le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione, passerà al sacerdote che subentra in tale carica durante la vacanza.

Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal precedente art. 8.

Art. 10 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
4. Ai membri degli organi Amministrativi e di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio, che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994 n. 645 e dal D.L. 21.06.1995 n. 239, convertito in L. 03.08.1995 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. In Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatti salvi eventuali rinvii fissati dalla legge; in via straordinaria si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda la necessità o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata da almeno due terzi dei Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della data di convocazione per le sedute ordinarie e straordinarie e ventiquattro ore prima della data di convocazione per le sedute d'urgenza.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- Approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- Delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- Delibera in ordine allo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio;
- Predispose i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- Delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- Forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- Nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio.

Art. 14 - Revisione dei conti

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un revisore dei Conti, iscritto nell'apposito registro dei Revisori Contabili, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore è nominato dal **SINDACO pro – tempore del Comune di Romano di Lombardia**, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10

Art. 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. **Al termine di ogni esercizio saranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.**

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali utili ed avanzi di gestione **nonché i fondi , le riserve e/o il capitale non saranno distribuiti ma** sono destinati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Vi è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

Art. 16 - Pagamenti e riscossioni

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Direttore Generale, ove questi non sia stato nominato, dal Segretario o da persone da loro delegate.

Art. 17 - Regolamenti interni

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Scioglimento, liquidazione e devoluzione

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla legge.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione prevista dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 19 - Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di leggi speciali e quelle del capo II e III del Libro Primo del Codice Civile.
